

**ATTO N. DD 5904**

**DEL 21/12/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 281**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI E DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.  
SOCIETA': S.A.C.R.I.M.A. SOCIETA' AUTOTRASPORTI COMPRAVENDITA ROTTAMI INDUSTRIALI METALLICI AFFINI S.R.L.  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA LEINI', 520 - VOLPIANO (TO)  
P.IVA: 04848760015 POS.N.: 015811

**Premesso che:**

con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 255-47423/2010 del 21/12/2010, la Società S.A.C.R.I.M.A. S.r.l. è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a svolgere le attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi, presso il sito di Via Leini n. 520 a Volpiano;

la Società era altresì iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, con il n. 399/2012, per la gestione dei rifiuti di cui ai p.ti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 5.19 e 6.1 del D.M. 5/02/98;

con Determinazione n. 276-38282/2014 del 3/11/2014, l'autorizzazione suddetta veniva integrata con la gestione dei cavi, CER 200140, di origine domestica, conferiti da privati;

con successiva Determinazione n. 37-5520/2016 del 23/2/2016, l'autorizzazione veniva ulteriormente integrata in merito all'inserimento di rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti (CER 160601\* e 200133\*) e RAEE (CER 200136), di origine domestica, conferiti da soggetti privati e non; contestualmente veniva ricompresa nel medesimo atto la gestione dei rifiuti precedentemente gestiti in ambito di procedura semplificata (iscrizione n. 399/2012) ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006: rottami ferrosi, rottami non ferrosi, rifiuti di carta e cartone, di vetro, e di plastica

la Determinazione di cui al punto precedente veniva a comprendere inoltre i rifiuti autorizzati con Determinazione 276-38282/2014 del 3/11/2014 (CER 200140, limitatamente a cavi di origine domestica), la quale veniva contestualmente revocata;



Città metropolitana di Torino

con nota datata 15/6/2020, prot. Città Metropolitana di Torino (in seguito C.M.To) n. 41277 del 16/6/2020, l'Impresa ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo dell'autorizzazione;

con nota prot. C.M.To n. 45570 del 2/7/2020 si è data comunicazione ex art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. di avvio del procedimento;

in data 6/7/2020, con nota prot. C.M.To n. 46003, gli Uffici della scrivente Direzione hanno chiesto al Comune di Volpiano e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino - di far conoscere eventuali pareri o osservazioni in merito alla suddetta istanza di rinnovo;

con nota prot. C.M.To n. 58320 del 26/8/2020, a seguito dell'istruttoria svolta, sono state chieste informazioni integrative;

con nota pervenuta il 2/9/2020, prot. C.M.To n. 59609 del 2/9/2020, la Società ha trasmesso documentazione di riscontro (tra cui un elaborato planimetrico denominato "Tavola - Rev. 09/2020"), risultata non esaustiva rispetto a quanto richiesto; con nota prot. C.M.To n. 73350 del 19/10/2020 sono stati pertanto richiesti chiarimenti e informazioni in merito;

con successive note del 29/10/2020 (prot. C.M.To n. 77655 del 29/10/2020) e del 6/11/2020 (prot. C.M.To n. 80600 del 6/11/2020) la Società ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa.

#### **Considerato che:**

con nota prot. n. 64431 del 10/8/2020, l'ARPA ha comunicato che per quanto di propria competenza nulla osta al rilascio del suddetto rinnovo;

alla data di emanazione del presente provvedimento il Comune di Volpiano non ha comunicato osservazioni alla suddetta istanza;

con provvedimento prot. n. 48877 dell'1/9/2009 era già stato approvato dalla SMAT S.p.A., ai sensi del D.P.G.R. 20/2/2006 n. 1/R e s.m.i., il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti costituiti da autoveicoli a motore oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ai codici di seguito riportati:

- CER 16.01.04\* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi";
- CER 16.01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi";

dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale e operativo:

#### *rifiuti pericolosi:*

- oli, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13];
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al codice CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al codice CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];

- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui ai codici CER [13.07.01], [13.07.03];
- componenti contenenti mercurio, di cui al codice CER [16.01.08];
- componenti contenenti PCB, di cui al codice CER [16.01.09];

*rifiuti speciali non pericolosi:*

- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
- pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
- serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
- vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
- plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
- pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
- liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
- veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
- metalli ferrosi, di cui al codice CER [16.01.17];
- metalli non ferrosi, di cui al codice CER [16.01.18].

con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie da calcolarsi in ragione della capacità massima di deposito autorizzata;

per la domanda presentata, sono state corrisposte le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale, così come stabilite dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 1325-44941 del 07/12/2010.

**Ritenuto:**

alla luce dell'istruttoria svolta, stante quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la durata di anni dieci, la Società S.A.C.R.I.M.A. S.r.l., la prosecuzione dell'esercizio delle attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

in relazione alla fase gestionale e prosecuzione dell'esercizio dell'attività presso il centro, di stabilire specifiche prescrizioni tecniche da osservarsi al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto, nel rispetto del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.

**Preso atto che:**

per l'adozione del presente atto, l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'Art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. medesimo;
- il D.Lgs. 119/2020 - Attuazione dell'art. 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/ CE relativa ai veicoli fuori uso -;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica CER dei rifiuti;
- il D.M. 5/2/98 e sue modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 95/1992;
- il D.M. 392/1996;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008, il D.M. 24/1/2011 ed il D.M. 12/5/2016, n. 101;
- la Legge regionale n. 1 del 10/1/2018: "norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 e il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, emanati a seguito dell'emergenza Covid-19;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

## DETERMINA

1. Di autorizzare, alla luce di quanto sopra esposto e della domanda di rinnovo presentata, la Società S.A.C.R.I.M.A. S.r.l. per una durata di **dieci anni dalla data di emanazione del presente atto**, ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003, presso il sito di Via Leini, 520 – Volpiano, all'esercizio delle attività di:

**1.a) messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi [R12-R13]**, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto alla **Sezione 1** (*Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione*) per il conferimento dei seguenti rifiuti provenienti da soggetti terzi:

**CER 16.01.04\***: Veicoli fuori uso;

**1.b) messa in riserva [R13] e attività accessorie [R12] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, [R4]**, e limitatamente ai RAEE intesa come operazione di disassemblaggio, secondo gli intendimenti organizzativi e gestionali descritti negli elaborati proposti nell'istanza di rinnovo, e successive integrazioni richiamate in premessa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, nella **Sezione 2** (*2.a elenco rifiuti autorizzati e 2.b prescrizioni tecnico gestionali*),

nonché, in termini generali, nel rispetto delle prescrizioni della **Sezione 3** (*prescrizioni gestionali generali*), **Sezione 4** (*prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 5** (*prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera*), nel perimetro di impianto di cui all'elaborato planimetrico costituente la **Sezione 6** (*Lay out*) al presente provvedimento ("Tavola - Rev. 09/2020", allegato alla documentazione integrativa del 2/9/2020, prot. C.M.To. n. 59609 del 2/9/2020).

Ai **fini della determinazione delle garanzie finanziarie** i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, sono i seguenti:

	Capacità massima (t)
<b>Rifiuti speciali pericolosi</b>	<b>31</b>
<b>Rifiuti speciali non pericolosi</b>	<b>2097,8</b>

2. Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.
3. Di stabilire che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, é da ritenersi valida solo se l'istante é in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto, ed é rinnovabile; a tal fine, almeno **centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione**, dovrà essere presentata apposita domanda alla C.M.To corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate

alla C.M.To - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. Nel caso in cui le garanzie non venissero presentate entro il suddetto termine, è facoltà di questa C.M.To provvedere alla diffida e successivi provvedimenti di competenza.

5. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg.** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla Città Metropolitana di Torino, Comune di Settimo Torinese ed ARPA.

SI INFORMA CHE:

- è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso di esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;
- in relazione ai rifiuti in uscita dal centro derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso valgono, quale riferimento gestionale ed operativo, i CER riportati in premessa;
- l'attività dovrà essere svolta nel **rispetto della normativa** in materia di prevenzione del riciclaggio e di **Pubblica Sicurezza** anche in relazione alla **tenuta, presso l'impianto, dei relativi registri**;
- la presente determinazione **non sostituisce** visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, comunali; non esonera inoltre dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalle norme vigenti, anche in riferimento alle strutture esistenti ed alla manipolazione e/o stoccaggio di materiali o sostanze pericolose (ad es. carburanti, gas per autotrazione, airbags).

L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti nella relazione tecnica progettuale prodotta e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se del caso, in modo più preciso e dettagliato. Qualora il presente provvedimento comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le disposizioni del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 c. 3 del del D.L. n. 23/2020.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/12/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano



## ALLEGATO

### Sezione 1 - Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione [R12-R13]

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegate alla domanda presentata, e successive integrazioni richiamate in premessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Di stabilire, con riferimento alla rappresentazione grafica di cui all'elaborato planimetrico denominato "Tavola - Rev. 09/2020" (allegato alla documentazione integrativa del 2/9/2020, prot. C.M.To. n. 59609 del 2/9/2020), costituente la Sezione 6 del presente provvedimento, le capacità massime di stoccaggio di autoveicoli presso l'impianto come segue:

DESCRIZIONE	CER	CAPACITA' MASSIMA STOCC. (unità)	CAPACITA' MASSIMA STOCCABILE (t)	Aree di deposito
<b>Veicoli da bonificare</b> ritirati da terzi	160104*	<b>6</b>	<b>6</b>	Zona bonifica veicoli
<b>Veicoli bonificati</b> provenienti da trattamento in proprio e da terzi	160106	<b>20</b>	<b>16</b>	Piazzale in battuto di cemento (al massimo su due livelli)

la suddetta capacità massima di stoccaggio dei veicoli bonificati (CER 160106) comprende sia i rifiuti prodotti in conto proprio, sia i rifiuti ritirati da terzi derivanti dall'attività di messa in riserva.

- 2) Le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.; si dispone inoltre che:
  - 2.1 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica e trattamento autoveicoli, nonché il trattamento medesimo, dovranno avvenire esclusivamente all'interno delle strutture all'uopo destinate;
  - 2.2 le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto nell'area all'uopo destinata, secondo le modalità e prescrizioni indicate al **punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h)** dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
  - 2.3 il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze previste dalle norme di settore da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;



- 2.4 il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un sistema a tenuta stagna per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali che si dovessero verificare durante le operazioni di messa in sicurezza;
  - 2.5 gli pneumatici fuori uso, devono essere stoccati al coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi;
  - 2.6 deve essere garantita idonea manutenzione delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e dei sistemi di trattamento delle acque di dilavamento piazzali; lo smaltimento dei reflui deve avvenire mediante Società autorizzata.
- 3) Le operazioni di bonifica delle vetture devono avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uopo destinate. Tali operazioni devono essere effettuate **entro dieci giorni lavorativi** dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, **anche nel caso** in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA.
  - 4) Il periodo di stoccaggio massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro, derivanti dall'attività di autodemolizione, è fissato in un anno, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo.
  - 5) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.*
  - 6) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
  - 7) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e/o polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
  - 8) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio.

- 9) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, e devono essere muniti di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 10) Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.
- 11) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1e) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei serbatoi di gas compresso (**gpl e metano**), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei **fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento**, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto **deve essere dotato di idonee apparecchiature**.
- 12) I veicoli da bonificare dovranno essere stoccati, non sovrapposti, nell'area individuata nel suddetto elaborato planimetrico.
- 13) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.
- 14) Lo stoccaggio degli oli esausti (olio motore, olio cambio, liquido freni), provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore. L'olio esausto detenuto deve essere conferito ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine.
- 15) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto dei criteri ex D.Lgs. 188 del 20/11/2008, ed inoltre di quanto di seguito riportato:
  - 15.1 i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;
  - 15.2 il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011, da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.

- 16) I contenitori delle tipologie di cui al punto 14) oli esausti, e dei rifiuti liquidi (olio motore, olio cambio, liquido freni, liquido antigelo e raffreddamento) devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., al fine di escludere la diffusione di inquinanti per effetto di eventuali, accidentali, sversamenti sul/nel suolo.
- 17) I rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lettera bb) del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- 18) La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e del D.M. 12/5/2016 n. 101.
- 19) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.

**Sezione 2 – Attività di messa in riserva [R13] e limitatamente ai Raee, operazioni di disassemblaggio [R4], di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**

**2.a Elenco rifiuti autorizzati**

Descrizione merceologica	Capacità massima di deposito (t)		CER	Descrizione	Attività di recupero	(t/a) Movimentazione annua
	Provenienza domestica	Provenienza non domestica				
<b>RAEE</b>	10		200136 (*)	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	R12	100
		40	160214 160216		R13 R4	200
<b>Cavi</b>	10		200140 (**)	Cavi in rame e alluminio	R12 (**)	125
		10	170411		R13 R4	20
<b>Rottami ferrosi</b>	1.000		200140 (***)	Rottami ferrosi	R12 R13 R4	15.000
		500	100210	Scaglie di laminazione		5.000
			120101	Limature e trucioli di materiali ferrosi		
			120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		
			120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rottami ferrosi		
			150104	Imballaggi metallici		
			160117	Metalli ferrosi		
			170405	Ferro e acciaio		
			190118	Rifiuti della pirolisi		
			190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
191202	Metalli ferrosi					
<b>Rottami non ferrosi</b>	300		200140 (***)	Rottami non ferrosi	R12	3.000
		1	160116	Serbatoi per gas liquido	R13	
		5	160118	Metalli non ferrosi	R4	
			110501	Zinco solido		

		200	120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		2.000
			120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		
			120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rottami non ferrosi		
			150104	Imballaggi metallici		
			170401	Rame, bronzo, ottone		
			170402	Alluminio		
			170403	Piombo		
			170404	Zinco		
			170406	Stagno		
			170407	Metalli misti		
			191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		
			191203	Metalli non ferrosi		
Rifiuti di carta e cartone		0.5	150101	Imballaggi in carta e cartone	R12 R13	10
			150105	Imballaggi in materiali compositi		
			150106	Imballaggi in materiali misti		
			191201	Carta e cartone		
			200101	Carta e cartone		
Rifiuti di vetro		5	101112	Rifiuti di vetro	R12 R13	50
			150107	Imballaggi in vetro		
			160120	Vetro		
			170202	Vetro		
			191205	Vetro		
			200102	Vetro		
Rifiuti di plastica		0.3	020104	Rifiuti plastici	R12 R13	10
			070213	Rifiuti plastici		
			120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		
			150102	Imballaggi plastici		
			160119	Plastica		
			170203	Plastica		
			191204	Plastica e gomma		
			200139	Plastica		
Accumulatori al piombo esausti	12		200133* (****)	Accumulatori al piombo esausti	R13	150
		13	160601*			150

(\*) con le seguenti limitazioni:

**(Raee) - Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0.2 t/a**

**R4 intesa come operazione di disassemblaggio**

(\*\*) con le seguenti limitazioni:

**(Cavi) - Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a**

**Diametro massimo 0.8 cm**

**R12 - operazione di selezione, triturazione, spelatura**

(\*\*\*) con le seguenti limitazioni

**(Rottami ferrosi e non) - Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a**

Con tale codice CER può essere classificato il rifiuto assimilato o assimilabile, con le limitazioni della colonna non domestici

(\*\*\*\*) con le seguenti limitazioni

**(Accumulatori al piombo esausti) - Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: n. 2**

## 2.b Prescrizioni tecnico-gestionali

- 1) Nell'impianto devono essere distinte le aree oggetto delle diverse attività in premessa citate, nonché lo stoccaggio delle materie prime;
- 2) devono essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:
  - messa in riserva dei rifiuti di origine domestica, conferiti da privati;
  - messa in riserva dei rifiuti conferiti da soggetti diversi;
  - deposito di materie prime secondarie;
  - attività di autodemolizione;
- 3) in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
  - 3.1) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
  - 3.2) la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
  - 3.3) le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
  - 3.4) analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- 4) il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
  - 4.1) deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
  - 4.2) nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
  - 4.3) i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
  - 4.4) presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da

utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

- 4.5) i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
- 4.6) presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 4.7) gli accumulatori al piombo esausti, codificati con il CER 200133\*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri accumulatori codificati con il CER 160601\*;

5) prescrizioni per la **gestione dei rifiuti di origine domestica** conferiti da soggetti privati:

- 5.1) il rifiuto di cui al CER 200140 "Spezzoni di cavo elettrico ricoperto" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato e per un quantitativo massimo annuo di 125 t complessivamente provenienti da tali soggetti. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;
- 5.2) nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;
- 5.3) il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da "*metalli ferrosi e non ferrosi*" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;
- 5.4) le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;
- 5.5) i rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati in contenitori, nell'area indicata nella planimetria pervenuta con le integrazioni del 2/9/2020, prot. C.M.To. n. 59609 che si riporta come Allegato alla presente;
- 5.6) il rifiuto di cui al CER 200136 costituito da "*RAEE*" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg annui dal singolo conferitore privato;
- 5.7) sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso), così come per il CER



200136, Rae, di cui va identificata la tipologia;

- 6) l'attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi, R4, costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rame sono subordinati al possesso delle Certificazioni rilasciate ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 7) per i rottami suddetti, soddisfatte tutte le condizioni fissate dai citati Regolamenti, la cessazione dalla qualifica di rifiuto si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- 8) nel caso di rottami non riconducibili alle caratteristiche merceologiche citate, ossia ferro, acciaio, alluminio e rame, valgono invece ancora i criteri fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- 9) ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto, dovrà essere definita la dimensione del lotto, sulla base dei rifiuti trattati e del trattamento effettuato, in modo da garantire caratteristiche analoghe per i prodotti/oggetti costituenti il medesimo lotto, la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità;
- 10) la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 11) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante le tipologie di rifiuti stoccati (codice CER);
- 12) lo stoccaggio dei rifiuti oggetto dell'attività deve avvenire esclusivamente nei settori appositamente destinati, come da elaborato planimetrico denominato "Tavola - Rev. 09/2020", allegato alla documentazione integrativa del 2/9/2020 (prot. C.M.To. n. 59609 del 2/9/2020);
- 13) i rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto già ricompreso nella tabella di cui al p.to 1) della Sezione 1;
- 14) lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero;
- 15) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati. Nell'impianto non dovrà essere

effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti;

- 16) tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento dei rifiuti siano mantenuti in buono stato di conservazione, e siano inoltre di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
- 17) i contenitori mobili contenenti rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione; in particolare i recipienti mobili di stoccaggio devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o sistemi equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di tre file e tra essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0,6 m) e comunque tale da rendere possibile l'immediata rimozione dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite;
- 18) è vietata la miscelazione tra rifiuti di diverse categorie nonché classificazione;
- 19) fatte salve le previsioni progettuali approvate e le eventuali prescrizioni di cui ai precedenti punti, le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e trattamento devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata; in particolare si prescrive la completa impermeabilizzazione delle aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione;
- 20) devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 21) i rifiuti di tipologia diversa, devono essere stoccati in modo da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi o infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture ed addetti;
- 22) gli impianti di trattamento, le attrezzature ed i recipienti contenenti rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali approvati con la presente; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; dovrà essere inoltre possibile identificare univocamente il contenuto (quantità e tipologia); i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

### Sezione 3 - Prescrizioni gestionali generali

1. Le operazioni per il trattamento dei veicoli, lo stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, nonché lo stoccaggio dei rifiuti oggetto dell'attività di messa in riserva, dovranno avvenire esclusivamente nei settori ad essi destinati.
2. Deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011.
3. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti.
4. E' fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento.
5. Le operazioni di deposito dovranno sempre avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.
6. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
7. L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.
8. E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.
9. I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.
10. Le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo.

11. Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni per impedirne il trasporto eolico (reti di protezione, teli di nylon, ecc).
12. L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa di prevenzione incendi ed in particolare al D.P.R. 151 dell'1/8/2011 e D.M. 1/7/2014 concernenti l'individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di sicurezza e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, con particolare riguardo anche alle disposizioni di cui al D.M. 10/03/1998.

#### Sezione 4 - Prescrizioni di carattere amministrativo

- 1) In caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale) **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Torino, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 2) In caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale). L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo.
- 3) L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà provvedere ad eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto oppure provvedere a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto.
- 4) Sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito.
- 5) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
- 6) La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di atti o provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.


## Sezione 5 - Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera

### **IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/ giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- riduzione volumetrica dei rifiuti (rottami di matrice ferrosa e non ferrosa) mediante taglio con cannello ossi-propano.

#### **GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

1. Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio con il cannello ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte di sistema mobile (carrellato), in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.
2. Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.
3. Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.



**ATTO N. DD 6082**

**DEL 24/12/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 290**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE N. 5904 DEL 21/12/2020. RETTIFICA.  
SOCIETA': S.A.C.R.I.M.A. SOCIETA' AUTOTRASPORTI COMPRAVENDITA  
ROTTAMI INDUSTRIALI METALLICI AFFINI S.R.L.  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA LEINI', 520 - VOLPIANO (TO)  
P.IVA: 04848760015 POS.N.: 015811

**Premesso che:**

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi n. 5904 del 21/12/2020, la Società S.A.C.R.I.M.A. S.r.l. è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a svolgere le attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso il sito di Via Leini n. 520 a Volpiano;  
alla "Sezione 6 Lay out" dell'Allegato alla suddetta autorizzazione era graficamente rappresentata la planimetria del sito denominata "Tavola - Rev. 09/2020", trasmessa dalla Società con documentazione integrativa (prot. C.M.To n. 59609 del 2/9/2020) all'istanza di rinnovo;  
con nota del 16/9/2020, prot. C.M.To n. 63138 del 16/9/2020, la Società aveva trasmesso, quale "integrazione spontanea" un ulteriore elaborato planimetrico, denominato "Tavola - Rev. B 09/2020 -", raffigurante altresì le aree "occupate da materiale usato da recupero";  
con nota prot. C.M.To n. 98074 del 23/12/2020 la Società ha evidenziato che il lay out di rappresentazione delle modalità gestionali dell'impianto cui fare riferimento (in quanto più dettagliato) risulta essere invero quello trasmesso con nota del 16/9/2020, prot. C.M.To n. 63138 del 16/9/2020, erroneamente omessa nel menzionato provvedimento del 21/12/2020.

**Ritenuto:**

- stante quanto sopra esposto, preso atto che l'elaborato planimetrico trasmesso con nota del 16/9/2020 (cronologicamente successivo a quello inviato in data 2/9/2020) meglio definisce la destinazione d'uso dei diversi settori dell'insediamento, di annullare e sostituire la planimetria riportata alla "Sezione 6 Lay out" dell'Allegato alla Determinazione n. 5904 del 21/12/2020, con l'elaborato prodotto in data 16/9/2020,



denominato “Tavola - Rev. B 09/2020 - Integrazioni spontanee del 09/2020”;  
di sostituire pertanto tutti i riferimenti alla planimetria inviata il 2/9/2020, presenti nella richiamata autorizzazione, con quelli corrispondenti all’elaborato planimetrico trasmesso il 16/9/2020, allegato al presente atto.

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'Art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. medesimo;
- il D.Lgs. 119/2020 - Attuazione dell'art. 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/ CE relativa ai veicoli fuori uso -;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica CER dei rifiuti;
- il D.M. 5/2/98 e sue modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 95/1992;
- il D.M. 392/1996;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008, il D.M. 24/1/2011 ed il D.M. 12/5/2016, n. 101;
- la Legge regionale n. 1 del 10/1/2018: "norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 e il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, emanati a seguito dell'emergenza Covid-19;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

### **DETERMINA**

1. Di **modificare**, alla luce di quanto sopra esposto, la Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi n. 5904 del 21/12/2020, intestata alla Società S.A.C.R.I.M.A. S.r.l., autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a svolgere le attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso il sito di Via Leini n. 520 a Volpiano, in relazione al lay out di rappresentazione dell'insediamento.
2. Di **annullare** l'elaborato planimetrico riportato alla "Sezione 6 - Lay out" denominato "Tavola - Rev. 09/2020", inviato con la documentazione integrativa del 2/9/2020, **sostituendolo** con la planimetria denominata "Tavola - Rev. B 09/2020 - Integrazioni spontanee del 09/2020" trasmessa con nota prot. C.M.To n. 63138 del 16/9/2020, e parte integrante come Allegato del presente provvedimento.
3. Di intendere come sostituiti tutti i riferimenti alla planimetria inviata il 2/9/2020, presenti nell'autorizzazione, con quelli corrispondenti all'elaborato planimetrico trasmesso il 16/9/2020, allegato alla nota prot. n. 63138 del 16/9/2020.
4. Di far salva in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi n. 5904 del 21/12/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 c. 3 del del D.L. n. 23/2020.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/12/2020

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

